



Protocollo in Uscita	1591	del	03/05/2021
----------------------	------	-----	------------

Al Consiglio di Amministrazione Gran Sasso Acqua S.p.A.
Sig. Presidente avv. Alessandro Piccinini

e.p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di L'Aquila

All'Ersi Abruzzo - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

All'Ersi Abruzzo - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato
- Ambito Aquilano

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

All'A.N.A.C.

Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Agli Iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
dell'Aquila

Agli Organi di informazione

OGGETTO:	Lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell'ambito urbano del centro storico della città di L'Aquila – secondo stralcio LOTTO N. 2 “Zona B – Quarto S. Giovanni - S. Marciano
-----------------	--

Si prende atto della risposta di codesta spett. Società alla richiesta di accesso agli atti formulata da questo Ordine professionale in data 07 luglio 2020 nella quale, però, non risultano allegati i verbali della commissione di gara benché elencati tra la documentazione inviata.

Si torna, anche con la presente, a ribadire i concetti già espressi nella nota di diffida da questo Ordine inviata in data 07 luglio 2020 evidenziando che l'Ordine professionale è una istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, e al quale lo Stato affida il compito di tutelare la professionalità della categoria al fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti in favore dei cittadini.

Premesso quanto sopra e nella consapevolezza che questo Ordine ha il dovere morale di perseguire ogni strada possibile per tutelare gli interessi dei cittadini e, quindi, dello Stato, lo stesso Ordine ha piena consapevolezza di non dovere, né volere, ostacolare la rinascita della città dell'Aquila che avviene anche attraverso la realizzazione delle grandi opere già in costruzione o in fase di preparazione.





Si suggerisce, pertanto, a codesta spett. Società di dare seguito a quegli atti che, pur non invalidando la gara svolta, possano ricondurre le prestazioni di direzione lavori all'interno di quanto previsto dalle norme e dalle numerose sentenze citate nella precedente nota.

A tale scopo si richiamano due sentenze molto recenti:

- la sentenza del 30/11/2020 n. 7587 del Consiglio di Stato relativa al giudizio di merito e conclusivo, che ha dichiarato improcedibile un ricorso di primo grado perché, nel periodo di tempo tra la sentenza di primo grado e l'appello, il Comune di Supino (FR) aveva provveduto spontaneamente ad aderire al vizio di incompetenza professionale evidenziato dal TAR Lazio, sez. Latina, tramite il conferimento di un apposito incarico tecnico di rinnovazione dell'incarico di progettazione viaria affidato ad un Ingegnere, **“volto a realizzare la sanatoria con efficacia ex tunc dell'originaria attività progettuale affidata ad architetti”**;
- la sentenza dell'11.02.2021 n. 1255 sempre del Consiglio di Stato relativa ad opere viarie ed accessorie nel Comune di Cusano Mutri (BN) progettate in variante da un architetto. Secondo il Consiglio di Stato infatti **“la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54, RD 23 ottobre 1925 n. 2537”**, richiamando anche le precedenti decisioni della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 15/12/2020 n. 8027; Consiglio di Stato 17/07/2019 n. 5012).

Ciò comporta che qualsiasi attività professionale verrà svolta da figura non abilitata, nell'appalto di cui si discute, potrà essere oggetto di impugnazione da parte di questo Ordine Professionale, con conseguente nullità degli atti predisposti dall'architetto.

È gradita l'occasione per porgere

distinti saluti

Il Presidente

Dott. Ing. Pierluigi De Amicis

